



Riunione del 30 luglio 2014

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N. 57**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine - Componente - Estensore

**49.15.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- MASSIMILIANO VETTRAINO, tesserato n.q. Presidente p.t. GSD
D'ANNUNZIANA VOLLEY
- G.S.D. D'ANNUNZIANA Volley, n.p. Presidente p.t.**

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione al seguente capo di incolpazione regolarmente contestato:

MASSIMILIANO VETTRAINO, n.q. di Presidente pro-tempore della G.S.D. D'Annunziana Volley *per non aver proceduto nonostante le reiterate richieste dell'atleta Lisiena Volaj, nata a Lezhe, il 30.03.1988, in violazione degli artt. 9, 17 e 19 Statuto Fipav, 19 e 21 comma 1-2 R.A.T., 55 Reg. Giur. e del Codice Sportivo CONI, della guida pratica e circolare di attuazione ai regolamenti federali vigenti in materia di idoneità agonistica degli atleti, alla denuncia del grave infortunio accorso alla medesima atleta in data 22.09.2013 durante lo svolgimento dell'attività sportiva ufficiale provvedendo altresì alla prescritta compilazione e spedizione del modulo ASS1 e del modulo ASS2 agli organi competenti nonché per non aver provveduto, nonostante i reiterati solleciti dell'atleta, alla spedizione del modulo ASS1 e del modulo ASS2 relativo al successivo grave infortunio accorso alla medesima atleta in data 30.11.2013 durante lo svolgimento dell'attività sportiva ufficiale e che a fronte della omissione del sodalizio ha provveduto l'atleta stessa nonché per non aver disposto, attesa la gravità del primo infortunio, che l'atleta fosse sottoposta ad una visita medica specialistica atta ad ottenere dal medico fiduciario il rilascio di un certificato di idoneità fisica idonea ad autorizzare l'atleta alla ripresa dello svolgimento dell'attività agonistica per la stagione sportiva in corso e per non essersi altresì attivata in alcun modo a sottoporre a propria cura e spese alle prestazioni riabilitative e terapeutiche necessarie al recupero dell'integrità fisica dell'atleta a seguito degli infortuni.*



G.S.D. D'Annunziana Volley in persona del Presidente pro-tempore *per non aver proceduto nonostante le reiterate richieste dell'atleta Lisiena Volaj, nata a Lezhe, il 30.03.1988, in violazione degli artt. 55 n. 3 Reg. Giur. e 2 R.A.T., 9, 17 e 19 Statuto Fipav, 21 R.A.T. e del Codice Sportivo CONI, della guida pratica e circolare di attuazione ai regolamenti federali vigenti in materia di idoneità agonistica degli atleti, alla denuncia del grave infortunio accorso alla medesima atleta in data 22.09.2013 durante lo svolgimento dell'attività sportiva ufficiale provvedendo altresì alla prescritta compilazione e spedizione del modulo ASS1 e del modulo ASS2 agli organi competenti nonché per non aver provveduto, nonostante i reiterati solleciti dell'atleta, alla spedizione del modulo ASS1 e del modulo ASS2 relativo al successivo grave infortunio accorso alla medesima atleta in data 30.11.2013 durante lo svolgimento dell'attività sportiva ufficiale e che a fronte della omissione del sodalizio ha dovuto provvedere l'atleta stessa nonché per non aver disposto, attesa la gravità del primo infortunio, che l'atleta fosse sottoposta ad una visita medica specialistica atta ad ottenere dal medico fiduciario il rilascio di un certificato di idoneità fisica idonea ad autorizzare l'atleta alla ripresa dello svolgimento dell'attività agonistica per la stagione sportiva in corso e per non essersi altresì attivata in alcun modo a sottoporre a propria cura e spese alle prestazioni riabilitative e terapeutiche necessarie al recupero dell'integrità fisica dell'atleta a seguito degli infortuni.*

La CGN, in relazione al predetto capo di incolpazione deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva inizialmente la convocazione per la riunione del 18 Giugno 2014 - ove, rilevato che l'atto di incolpazione da parte della Procura Federale risultava comunicato a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza in data successiva al deferimento davanti la Commissione con conseguente impossibilità per gli incolpati di presentare difese in tempo utile, il procedimento veniva cancellato con rimessione degli atti alla Procura che notificava nuovo deferimento – e successivamente la convocazione per la riunione del 30 Luglio 2014 ove compariva personalmente il sig. Vettraino anche nella qualità.

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- letta la relazione difensiva depositata dall'incolpato Vettraino in proprio e per conto del sodalizio G.S.D. D'Annunziana Volley;
- udita la relazione della Procura Federale che insiste nella richiesta di applicazione di sanzione disciplinare per il tesserato incolpato e per la società G.S.D. D'Annunziana Volley.

OSSERVA

Con esposto del 20 Marzo 2014, l'atleta Lisiena Volaj denunciava la condotta anti regolamentare tenuta nei suoi confronti dal sodalizio di appartenenza, G.S.D. D'Annunziana Volley, per non aver essa società proceduto nonostante le reiterate richieste, alla denuncia dei due gravi infortuni accorsi alla medesima atleta in data 22 Settembre 2013 ed in data 30 Novembre 2013 durante lo svolgimento



dell'attività sportiva ufficiale, omettendo la compilazione e spedizione della modulistica di denuncia (modulo ASS1 e del modulo ASS2) agli Organi Federali competenti.

L'atleta lamentava, inoltre, una responsabilità del sodalizio per non aver lo stesso disposto, attesa la gravità del primo infortunio, che la Volaj fosse sottoposta ad una visita medica specialistica atta ad ottenere, dal medico fiduciario, il rilascio di un certificato di idoneità fisica per la ripresa dello svolgimento dell'attività agonistica per la stagione sportiva in corso e per non aver prestato (a propria cura e spese) l'assistenza sanitaria (riabilitativa e terapeutica) necessaria al recupero dell'integrità fisica dell'atleta a seguito del secondo infortunio patito dall'atleta (peraltro poi sottoposta ad intervento chirurgico).

Esaurita la fase istruttoria, la Procura individuava nel comportamento della G.S.D. D'Annunziana Volley e del Presidente Vettrano una condotta contraria ai regolamenti federali, contestando agli stessi i seguenti addebiti:

- a) omessa denuncia – da eseguirsi entro 30 giorni dall'infortunio - del grave infortunio accorso all'atleta in data 22.09.2013 durante lo svolgimento dell'attività sportiva ufficiale mediante la compilazione e spedizione del modulo ASS1 e del modulo ASS2 agli organi competenti;
- b) omessa spedizione, nonostante i reiterati solleciti dell'atleta, del modulo ASS1 e del modulo ASS2 relativo all'infortunio accorso all'atleta in data 30.11.2013 durante lo svolgimento dell'attività sportiva ufficiale;
- c) omessa visita medica specialistica atta ad ottenere dal medico fiduciario il rilascio di un certificato di idoneità fisica idonea ad autorizzare l'atleta alla ripresa dello svolgimento dell'attività agonistica per la stagione sportiva in corso a seguito del primo infortunio;
- d) omessa assistenza sanitaria in occasione dell'infortunio accorso all'atleta in data 30.11.2013 che ha indotto l'atleta medesima, a fronte dell'assoluto disinteresse del sodalizio, a procedere personalmente alla prenotazione dell'intervento chirurgico eseguito il 18 gennaio 2014 presso il Presidio Ospedaliero di Sulmona;
- e) omessa assistenza del sodalizio di provvedere a propria cura e spese al recupero dell'integrità fisica dell'atleta mediante le prestazioni riabilitative e terapeutiche.

Per la decisione del presente procedimento appare opportuno, dunque, anche alla luce della corposa documentazione versata in atti dagli odierni incolpati, esaminare singolarmente le condotte sopra elencate al fine di individuare eventuali profili di responsabilità disciplinare a carico del Vettrano e della società G.S.D. D'Annunziana Volley.

- I contegni di cui alle lettere a) e b) meritano una trattazione unitaria per identità della condotta contestata.

Ebbene, dalla lettura della normativa regolamentare, emerge come in caso di infortunio occorso durante lo svolgimento della prestazione sportiva, sia il tesserato a dover inviare, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'accadimento, la comunicazione di denuncia di sinistro per ottenere un indennizzo patrimoniale dalla Compagnia Assicurativa.



In altri termini, è onere (*id est* interesse) del tesserato attivarsi tempestivamente per fornire all'Assicurazione la denuncia di sinistro (Modulo ASS1_DENUNCIA) – di esclusiva competenza, dunque, del tesserato/infortunato - corredata dalla relativa documentazione medica nonché dal Modulo di “Attestazione di infortunio avvenuto durante attività sportiva federale” (Modulo ASS2_ ATTESTAZIONE) che come riportato nei regolamenti (nonché nelle istruzioni scaricabili sul sito della Federazione e financhè sul Modulo medesimo) deve essere sì compilato a cura del Presidente della Società di appartenenza, sottoscritto digitalmente dallo stesso, stampato e consegnato all'atleta, ma NON riveste alcun valore di denuncia di infortunio.

L'infortunato deve denunciare il sinistro occorso previo “reperimento” del Modulo ASS2 e della documentazione medica.

Soltanto una eventuale mancata collaborazione ovvero l'ingiustificato rifiuto opposto dal Presidente nello svolgimento di tale incombenza (Modulo ASS2) potrebbe configurare un illecito disciplinare.

Nel caso in esame, con riferimento al primo infortunio, non vi è prova di richiesta inoltrata dall'atleta Volaj al Presidente Vettrano di compilazione e consegna del Modulo ASS2, mentre in relazione al secondo infortunio tale Modulo risulta essere debitamente redatto e, previa consegna all'atleta, da quest'ultima trasmesso alla Compagnia di assicurazione.

In ordine ai capi *a*) e *b*), dunque, non sussiste alcuna infrazione disciplinare a carico degli incolpati.

- Per quanto attiene, invece, il capo *c*) è possibile configurare profili di responsabilità a carico del Presidente e del sodalizio di appartenenza.

Ed invero, sebbene sia evidente il concorso della volontà dell'atleta nel riprendere l'attività sportiva a seguito del primo infortunio, l'elemento volitivo personale non può esimere l'Associato dal porre in essere tutte le attività necessarie all'accertamento della completa e totale idoneità fisica di un atleta all'attività agonistica (o alla ripresa della stessa).

Come emerge proprio dalla documentazione depositata dallo stesso sodalizio, quest'ultimo ed il Presidente Vettrano, pur predisponendo gli accertamenti clinici in ordine alle condizioni dell'atleta, hanno colpevolmente omesso di dare ascolto alle considerazioni e valutazioni del proprio Medico Sociale, non solo dirigente della G.S.D. D'Annunziana Volley, ma anche Dirigente di I Livello dell'I.N.P.S. di Pescara – dott. Raffaele Morelli - il quale, dopo aver visitato più volte l'atleta, aveva espresso il parere di intervenire immediatamente in sede chirurgica impedendo all'atleta di riprendere gli allenamenti (e comunque di svolgere attività agonistica) prospettando il serio pericolo (poi di fatto verificatosi) di un successivo e più grave infortunio.

La circostanza della sussistenza di due pareri medici contrari a tale diagnosi, non avrebbe dovuto esimere gli incolpati, già edotti del grave rischio corso dall'atleta, dall'ottenere il rilascio di un certificato di idoneità fisica dell'atleta atto alla ripresa dello svolgimento dell'attività agonistica per la stagione sportiva.

Tale atteggiamento negligente ed imprudente merita adeguata sanzione afflittiva comminata come da dispositivo.



- Anche le contestazioni di cui ai capi *d)* ed *e)* meritano una trattazione congiunta, ma non trovano adeguato riscontro dalla documentazione versata in atti.

Invero, il sodalizio ha fornito la prova positiva (contraria) di essersi adoperato fattivamente per il supporto medico-riabilitativo-logistico e finanche umano nei confronti dell'atleta a seguito del secondo grave infortunio e del successivo intervento chirurgico eseguito nel mese di Gennaio 2014.

Per tali motivi, le richieste sanzionatorie avanzate dalla Procura Federale possono trovare accoglimento esclusivamente in relazione alla condotta omissiva contestata sotto la lettera *c)*.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Massimiliano Vettrano la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno.

Delibera di infliggere a carico del sodalizio G.S.D. D'Annunziana Volley, in persona del suo presidente p.t., la sanzione della multa di € 200,00 a titolo di responsabilità oggettiva.

Roma, 6 agosto 2014

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone